

27 Mar 2020

Gare, Mit: dalle offerte al soccorso istruttorio, termini dei bandi sospesi per 52 giorni

Massimo Frontera e Mauro Salerno

Una sospensione generalizzata di 52 giorni per tutti i termini previsti dalle procedure d'appalto gestite da enti dipendenti dal ministero delle Infrastrutture, come le Ferrovie e l'Anas: le due principali stazioni appaltanti italiane. Lo stop non riguarda soltanto i termini di presentazione delle offerte, con l'ondata di rinvii di scadenze di partecipazione alle gare cui abbiamo assistito negli ultimi giorni, ma tutti i termini previsti dalle procedure di appalto in corso. Dunque anche quelli interni alla gara, come per esempio possono essere le scadenze (in genere di dieci giorni) assegnate alle imprese per regolarizzare una carenza documentale (il cosiddetto soccorso istruttorio), quelli per l'effettuazione dei sopralluoghi o magari quelli per la presentazione delle giustificazioni legate alla valutazione di anomalia delle offerte.

Le precisazioni sono contenute in una circolare firmata dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e inviata dal Mit a Ferrovie, Rfi, Anas e dipartimenti per le Infrastrutture e i trasporti. Il documento - bussola utile non solo per gli enti vigilati da Porta Pia - punta a spazzare i dubbi delle stazioni appaltanti sul comportamento da tenere, per le gare in corso, in seguito all'entrata in vigore del decreto Cura Italia che, con l'articolo 103, ha disposto la sospensione del «computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020». Per tutte queste scadenze, si ricorda nella circolare, il decreto ha stabilito che non si tiene conto del «periodo compreso tra la medesima data (23 febbraio, ndr) e quella del 15 aprile 2020».

«Al fine di corrispondere alle specifiche richieste di chiarimenti formulate a questo Ministero dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigilate e di assicurare un'uniforme interpretazione della disciplina sopra riportata», la ministra risponde chiarendo che il principio si applica senza dubbio anche «alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50», cioè dal codice appalti.

La sospensione dei termini, si legge nella circolare, «risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della *lex specialis* (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. "soccorso istruttorio") nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività». L'effetto pratico è quello di fare slittare in avanti di 52 giorni tutti i termini ricadenti tra il 23 febbraio e il 15 aprile. «Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere», spiega il Mit.

Il messaggio però non deve essere quello di un invito a congelare tutto, indiscriminatamente. Visto che la sospensione dei termini è una misura pensata in favore delle imprese «nulla vieta» che i concorrenti possano «comunque validamente porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione». In questo caso il principio della sospensione dei termini resta comunque valido per le «attività conseguenti» a quella portata a termine nei tempi previsti o anticipati. Dal canto loro le stazioni appaltanti sono invitate a portare avanti le attività di competenza e anzi a organizzarsi per tempo in vista della fine del periodo di emergenza «affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto».

Il testo della circolare del Mit

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved